



**DELIBERAZIONE n.1/2016/PAR**

Repubblica Italiana  
la  
Corte dei Conti  
Sezione regionale di controllo per il Molise  
nell'adunanza dell'11 gennaio 2016

\*\*\*\*\*

composta dai magistrati:

dott. Silvio Di Virgilio	Presidente f.f.
dott. Luigi Di Marco	Primo Referendario
dott. Alessandro Verrico	Referendario, relatore

\*\*\*\*\*

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n.54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la nota prot. n.5905 del 18 dicembre 2015, registrata al protocollo di questa Sezione n.2838 del 21 dicembre 2015, con la quale il Sindaco del Comune di Macchiagodena ha avanzato richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza n.1/PRES/2016 del 7 gennaio 2016 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta per deliberare sulla suddetta richiesta;

UDITO il relatore, Ref. Alessandro Verrico;

### **Oggetto del parere**

Il Sindaco del Comune di Macchiagodena, con nota prot. n.5905 del 18 dicembre 2015, registrata al protocollo di questa Sezione n.2838 del 21 dicembre 2015, ha inviato una richiesta di parere avente ad oggetto la corretta individuazione dell'organo dinanzi al quale sia possibile impugnare il provvedimento di irrogazione della sanzione a carico del Sindaco e del responsabile del servizio finanziario, adottato a seguito dell'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art.4 del d.lgs. 149/2011 da parte di questa Sezione con deliberazione n.215/2015/VSG.

### **DIRITTO**

#### **Ammissibilità soggettiva.**

La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, laddove formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune, è il Sindaco, ai sensi dell'art.50 del D.lgs. n.267/2000.

Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame proviene dal Sindaco del Comune di Macchiagodena e, pertanto, va affermato che, nel caso di specie, la richiesta di parere è soggettivamente ammissibile poiché promanante dall'organo legittimato a proporla.

#### **Ammissibilità oggettiva.**

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, nello specifico occorre verificare se la questione proposta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art.7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n.131, secondo cui Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Al riguardo va rammentato che, in merito all'ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sono intervenute sia le Sezioni riunite sia la Sezione delle autonomie con pronunce di orientamento generale, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, d.l. n.78/2009 e dell'articolo 6, comma 4, d.l. n.174/2012.

In particolare, con deliberazione 17 novembre 2010, n.54, le Sezioni riunite hanno affermato che l'art.7, comma 8, della legge n.131/2003 *"conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica"*, precisando inoltre che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"*, sia pure *"in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo*

*visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”.*

Inoltre, si ricorda che, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti.

Sulla base di quanto precede, pertanto, la richiesta in esame va considerata inammissibile sotto il profilo oggettivo, in primo luogo, in quanto avente ad oggetto la formulazione di specifico provvedimento (di irrogazione di sanzione amministrativa a carico del Sindaco e del responsabile del servizio finanziario), quanto, in particolare, all’indicazione dell’organo competente dinanzi al quale sia possibile impugnare lo stesso.

Peraltro, il Collegio non può non rilevare come la richiesta esuli dalla competenza consultiva delle Sezioni regionali di controllo in quanto non pertinente alla materia della contabilità pubblica, così come, d’altro canto, l’eventuale espressione del parere da parte della Sezione regionale potrebbe di per sé costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, ove competenti a decidere sulla questione oggetto di esame.

Vi è da notare, infine, che la richiesta in oggetto si inserisce nell’ambito del procedimento di controllo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4 del d.lgs. n.149/2011, svolto da questa Sezione, e conclusosi, con riferimento al comune istante, con la deliberazione n.215/2015/VSG. Invero, è dal medesimo deliberato che si evince, con sufficiente chiarezza, che le competenze della Sezione regionale della Corte dei conti nell’ambito del detto procedimento di controllo si limitano a quelle accertative da cui scaturiscono pronunce che non possono che avere natura esclusivamente dichiarativa e che, per converso, “la competenza ad applicare le decurtazioni in parola, in assenza di apposita previsione volta ad attribuire espressamente alla Sezione di controllo regionale, va individuata secondo le consuete regole vigenti in materia di sanzioni amministrative e, quindi, principalmente, secondo quanto disposto dalla L. 24 novembre 1981, n.689”. Si afferma pertanto che “la disposizione prevista dal comma 6 dell’art.4 del d.lgs. n.149/2011 “*si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all’ente locale portare ad attuazione*” ed, in particolare, deve essere adottata dagli uffici dell’Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze (cfr. Sez. Autonomie n.15/2015/QMIG citata; Sez. controllo Puglia n.36/VSG/2015, Sez. controllo Liguria n.8/2VSG/2015)”. Ciò dovrà avvenire, come detto, secondo il dettato della L. 24 novembre 1981, n.689, la quale, di conseguenza, non può che trovare integrale applicazione, anche sotto il profilo dell’individuazione dell’organo competente a conoscere di eventuali impugnazioni del provvedimento sanzionatorio.

**P.Q.M.**

ritiene che la questione sollevata attraverso il quesito proposto dal Comune di Macchiagodena sia inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Macchiagodena (IS).

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2016.

Il Magistrato, relatore  
f.to (Ref. Alessandro Verrico)

Il Presidente f.f.  
f.to (Cons. Silvio Di Virgilio)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA l'11 gennaio 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
f.to (dott. Davide Sabato)